

STUDIO LEGALE
Avv. Carlo Piccioli
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandro Sarteanesi
Avv. Martina Mugnani
Dott. Alessio Geaito
Via Venti Settembre, 76 - 50129 Firenze
Tel. 055 2346016 Fax 055 2260892
studiolegale@piccioli.co
carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it

ATTO NOTIZIA

La Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica in persona del suo Presidente pro tempore dott. Alessandro Beux, i Collegi Professionali TSRM sottoscrittori, in persona dei loro rispettivi Presidenti pro tempore, i TSRM sottoscrittori, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Carlo Piccioli in Firenze, Via Venti Settembre, 76 come da mandato in calce al presente atto con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente atto al numero di fax 0552260892 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it

verso il **Ministero della Salute** in persona del Ministro pro-tempore.

Considerato quanto disposto dall'art. 6- ter del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, in forza del quale si prevede una particolare procedura di consultazione coinvolgente gli ordini professionali di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 29/03/2001, per quanto attiene al fabbisogno di personale sanitario;

rilevato in particolare che l'art. 6 ter del dgl 502/92 prevede che il Ministro della Salute determini, entro il 30 aprile di ciascun anno, con uno o più decreti, il fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale, anche suddiviso in Regioni, una volta sentiti la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le federazioni, gli ordini e i collegi professionali interessati;

evidenziato che questi ultimi sono tenuti, a norma dell'art. 6 ter, comma III, a fornire al Ministero della Salute i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali, pena un'acquisizione d'ufficio da parte del Ministero dei suddetti dati attraverso commissari ad acta;

indicato che le amministrazioni delle categorie interessate sono altresì tenute a comunicare contestualmente al dato concernente il fabbisogno, i metodi di rilevazione ed i principali indicatori e variabili utilizzati tra i quali il turn over, il tasso di occupazione attuale, il

STUDIO LEGALE
Avv. Carlo Piccioli
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandro Sarteanesi
Avv. Martina Mugnaini
Dott. Alessio Genito
Via Venti Settembre, 76 - 50129 Firenze
Tel. 055 2346016 Fax 055 2260892
studiolegale@piccioli.co
carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it

personale in formazione e il rapporto personale sanitario sulla popolazione residente;

preso atto che le predette amministrazioni pubbliche di rappresentanza professionale hanno perfettamente dato seguito alle prescrizioni previste dalla normativa ricordata, segnalando e notiziando Codesto Ministero delle necessità formative conformi anche al mercato del lavoro;

considerato quanto affermato dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) già nel parere n. 5 del 22.06/2011 in tema di programmazione nazionale dei corsi di laurea e di laurea specialistica;

considerato in particolare quanto affermato ancora dall'ANVUR in tema di professioni sanitarie secondo cui si ritiene *"necessario tenere in considerazione gli sbocchi professionali dei laureati basati su dati oggettivi ottenuti da analisi ponderate del fabbisogno"* e allo stesso tempo si rileva ancora la necessità di *"proporre offerte formative concrete e basate sul mercato del lavoro"*;

considerato che per quanto concerne la professione di tecnico sanitario di radiologia medica (tsrm) l'ANVUR medesima rilevava un aumento non giustificato dei posti assegnati per l'anno accademico in corso, tanto da generare *"esuberi differenziati nelle varie Regioni"*;

che alla luce di tutto quanto indicato e premesso;

risulta evidente come la partecipazione delle categorie di rappresentanza professionale ed in specie della Federazione nonché dei Collegi, secondo la competenza territoriale, risulti necessaria al procedimento di formazione del decreto indicante il fabbisogno come volta a garantire, da un lato un accesso alla professione che sia funzionale alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, assicurando livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale e dall'altro sia diretta ad indicare un adeguato mantenimento dei livelli occupazionali della categoria interessata;

che appare del tutto evidente, scorrendo i criteri indicati al comma terzo dell'art. 6 ter citato, come si debba tener conto, accanto agli obiettivi e ai livelli essenziali di assistenza indicati dal piano sanitario nazionale nonché dai piani regionali, anche dell'oggettiva offerta di lavoro

STUDIO LEGALE
Avv. Carlo Piccioli
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandro Sarteanesi
Avv. Martina Mugnaini
Dott. Alessio Genito
Via Venti Settembre, 76 - 50129 Firenze
Tel. 055 2346016 Fax 055 2260892
studiolegale@piccioli.co
carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it

rispetto alla domanda di lavoro per quella determinata professione, tenendo presente a tal fine sia i numeri del personale in corso di formazione che del personale già formato ma non ancora immesso nell'attività lavorativa.

Ritenuto

che negli ultimi anni, in contrasto con quanto prevede la normativa, si deve purtroppo registrare un'attenzione inadeguata circa una corretta valutazione della capacità di assorbimento da parte del mercato verso i numeri indicanti l'offerta professionale;

che in particolare Codesto Ministero non pare aver prestato la giusta considerazione alle informazioni fornite dalla Federazione Nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, in merito al fabbisogno formativo;

che tutto ciò si è espresso oggettivamente, generando notevoli difficoltà di inserimento alle più giovani generazioni che hanno trovato e continuano a trovare notevoli impedimenti nell'accesso alla professione per la quale sono state formate;

che allo stato attuale il tasso di inoccupazione percepito da questa Federazione ha raggiunto livelli insostenibili e difficilmente giustificabili soprattutto in considerazione del numero di fabbisogno formativo che viene finalmente indicato anche dopo le consultazioni previste dal procedimento indicato dalla normativa ricordata;

PQM

Tutti i soggetti sottoscrittori domiciliati come in epigrafe:

chiedono un risoluto intervento affinché Codesto Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore

- voglia disporre tutti gli atti più idonei al fine di considerare adeguatamente e concretamente le informazioni che pervengono dagli interessati ed in particolare le notizie numeriche che pervengono dalla Federazione Nazionale tsrm circa il fabbisogno formativo dei tsrm;
- voglia sollecitare le Regioni e le Province autonome affinché mettano in atto ogni utile iniziativa volta a garantire la creazione e la disponibilità di posti di lavoro tenendo conto dei numeri di fabbisogno formativo precedentemente indicati; con

STUDIO LEGALE
Avv. Carlo Piccioli
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandro Sarteanesi
Avv. Martina Mugnaini
Dott. Alessio Genito
Via Venti Settembre, 76 - 50129 Firenze
Tel. 055 2346016 Fax 055 2260892
studiolegale@piccioli.co
carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it

particolare riguardo ai tsmr formati almeno nell'ultimo triennio ed ancora inoccupati, secondo appunto i numeri dalle stesse forniti a codesto Ministero della Salute.

Invitano

e dunque per quanto occorre notiziano il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore affinché sia provveduto nei modi richiesti nel presente atto; con ulteriore invito a pronunciarsi sulle presenti richieste nel termine di trenta giorni dal ricevimento del presente atto.

Salvis iuribus.

Firenze, Roma, Riccione, 16.04.2015

